Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 giugno 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(4173-4180-4184-4771)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 19 *maggio* 1950
*registrato alla Corte dei conti l'*11 *dicembre* 1950
registro Presidenza n. 43, *foglio n.* 133

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

CITTA' DI RAVENNA. — Antica e fiera città, onusta di storia gloriosa, alla liberazione d'Italia dalla invasione tedesca diede entusiastico, sanguinoso e valoroso contributo. Bombardamenti e rappresaglie sconvolsero la vecchia Capitale e la sua provincia; ricordate per efferatezza le stragi di Piangipane, di San Pancrazio - Ragone e di Villa dell'Albero. Centinaia di partigiani di molte formazioni caddero nella lotta e, particolarmente, per la liberazione di Porto Corsini, di Santo Alberto e delle zone vallive a nord della Città. Sei mesi permase il fronte di guerra nel territorio del Comune ed i cittadini diedero mirabile esempio nel sostenere i combattenti delle Forze regolari. La Brigata partigiana ravennate « Mario Cordini », decorata della medaglia d'argento al valor militare, si impose per il suo contegno allo ammirato apprezzamento dei comandi alleati e continuò a combattere valorosamente al fianco ed alle dipendenze del Gruppo di combattimento « Cremona » sino al termine vittorioso della guerra. Memore delle lotte per l'Unità e per l'indipendenza e delle glorie garibaldine, la Città di Ravenna scrisse nella storia del nuovo Risorgimento italiano pagine mirabili e da ricordare ad esempio per le venture generazioni. — Ravenna, settembre 1943-aprile 1945.

(2052)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1951, n. 413.

Cambiamento della denominazione dal comune di San Nazzaro Calvi (Benevento) in quella di « Calvi San Nazzaro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 13 febbraio 1951, con la quale il sindaco di San Nazzaro Calvi (provincia di Benevento) in esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale n. 50 in data 16 novembre 1950 ha chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia cambiata in quella di « Calvi San Nazzaro »;

Visto il parere favorevole della Deputazione provinciale di Benevento espresso con deliberazione n. 1912 in data 11 dicembre 1950;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di San Nazzaro Calvi è cambiata in quella di « Calvi San Nazzaro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1951

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1951
Atti del Governo, registro n. 39, *foglio n.* 105. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951, n. 414.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS.mi Martiri Eutichete ed Acuzio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, in contrada « Arco Felice » del comune di Pozzuoli (Napoli).

N. 414. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 15 agosto 1949, integrato con postilla di pari data e dichiarazione 29 settembre 1949, relativo all'erezione della parrocchia dei SS.mi Martiri Eutichete ed Acuzio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, in contrada « Arco Felice » del comune di Pozzuoli (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951, n. 415.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmelo, in frazione Pioppi del comune di Pollica (Salerno).

N. 415. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vallo della Lucania in data 9 giugno 1946, integrato con postille 1° dicembre 1948 e 18 novembre 1950, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmelo, in frazione Pioppi del comune di Pollica (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951, n. 416.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe e Sant'Ignazio Confessore, in contrada « Masseria Grande » di Pianura di Napoli.

N. 416. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 23 aprile 1949, integrato con postilla di pari data e dichiarazione 29 settembre 1949, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe e Sant'Ignazio Confessore, in contrada « Masseria Grande » di Pianura di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951, n. 417.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine del Caravaggio, in frazione Visone del comune di Belluno.

N. 417. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Belluno in data 20 luglio 1950, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Vergine del Caravaggio, in frazione Visone del comune di Belluno, e il Beneficio della parrocchia stessa viene autorizzato ad accettare una donazione disposta in suo favore da Nora Ernesto e Cibien Luigi, consistente in un immobile, valutato L. 172.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di La Spezia per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 1° giugno 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di La Spezia per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di La Spezia, pel triennio 1951-1953, i signori:

Lami prof. dott. Guido, medico chirurgo;
Bianchi prof. dott. Giacomo, medico chirurgo;
Rosoni dott. Oscar, pediatra;
Beverini prof. avv. Carlo, esperto in materie amministrative;
Borachia dott. Michele, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1951
Registro Presidenza n. 48, *foglio n.* 176. — FERRARI

(2804)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951.

Iscrizione di alcune unità nel quadro del naviglio militare dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° aprile 1951:

GIS 811, 812, 813, 814, 821, 822, 823, 824, 831, 832, 833, 834, 841, 842, 843, 844, 851, 852, 853, 854.

Il Ministro per la difesa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951
Registro Marina n. 6, *foglio n.* 210.

(3061)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1950.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA DIFESA E PER IL TESORO

Visto l'art. 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regio decreto 3 marzo 1938, n. 243, che approva la nuova tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che acconsente di apportare modifiche con decreto Ministeriale alla tabella delle circoscrizioni marittime per quanto riguarda gli uffici marittimi locali e le delegazioni di spiaggia:

Decreta:

1. La Delegazione di spiaggia di Baratti (Compartimento marittimo di Livorno) è soppressa.

2. E' istituita la Delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto, compresa nella circoscrizione del circondario marittimo di Porto Santo Stefano (Compartimento marittimo di Livorno), di terza classe.

3. La Delegazione di spiaggia di Giulianova è soppressa ed in sua vece è istituito l'ufficio marittimo locale di Giulianova (Compartimento marittimo di Pescara), di seconda classe.

4. E' istituita la Delegazione di spiaggia di Mondello (Compartimento marittimo di Palermo), di terza classe.

5. Le denominazioni delle Delegazioni di spiaggia di Palma di Montechiaro e di Siculiana (Compartimento marittimo di Porto Empedocle), sono variate rispettivamente in Marina di Palma di Montechiaro e Siculiana Marina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1950

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1951
Registro Marina mercantile n. 18, *foglio n.* 199. — CILLO

(3016)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1950.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA DIFESA E PER IL TESORO

Visto l'art. 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regio decreto 3 marzo 1938, n. 243, che approva la nuova tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che acconsente di apportare modificazioni con decreto Ministeriale alla tabella delle circoscrizioni marittime per quanto riguarda gli uffici marittimi locali e le delegazioni di spiaggia;

Decreta:

1. La Delegazione di spiaggia di Zoagli (Compartimento marittimo di Genova) è soppressa.

2. Le Delegazioni di spiaggia di Marinella e Pertusola (Compartimento marittimo di La Spezia) sono soppresse.

3. Le denominazioni delle Delegazioni di spiaggia di Badino e Torre Vittoria (Compartimento marittimo di Roma) sono variate rispettivamente in Badino di Terracina e in San Felice Circeo.

4. Le denominazioni delle Delegazioni di spiaggia di Castellabate, Pisciotta e Camerota (Compartimento marittimo di Salerno) sono variate rispettivamente in Santa Maria di Castellabate, Marina di Pisciotta e Marina di Camerota.

5. Le denominazioni delle Delegazioni di spiaggia di Sant'Eufemia e Nicotera (Compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina) sono variate rispettivamente in Sant'Eufemia Marina e Nicotera Marina.

6. La denominazione della Delegazione di spiaggia di Marina di Catanzaro (Compartimento marittimo di Crotone) è variata in Catanzaro Marina.

7. La denominazione della Delegazione di spiaggia di Santo Spirito di Bari (Compartimento marittimo di Bari) è variata in Santo Spirito.

8. La Delegazione di spiaggia di Termoli (Compartimento marittimo di Pescara) è soppressa ed in sua vece è istituito l'Ufficio marittimo locale di Termoli.

9. E' istituita la Delegazione di spiaggia di Marano Lagunare (Compartimento marittimo di Monfalcone) di terza classe.

10. E' istituito l'Ufficio marittimo locale di Portoscuso (Compartimento marittimo di Cagliari) di prima classe.

11. L'Ufficio marittimo locale di Carbonia e la Sezione staccata di Carbonia 2ª sono soppresse (Compartimento marittimo di Cagliari).

12. E' istituita la Delegazione di spiaggia di Portopalo (Compartimento marittimo di Siracusa) di terza classe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1950

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1951
Registro Marina mercantile n. 18, *foglio n.* 198. — CILLO

(3017)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1951.

Trasferimento del comune di Osio Sopra dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Treviglio a quella dei corrispondenti uffici di Bergamo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Treviglio al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Osio Sopra un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Bergamo;

Decreta:

Il comune di Osio Sopra viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Treviglio a quella dei corrispondenti uffici di Bergamo.

Roma, addì 29 marzo 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1951
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 94. — LESEN

(2979)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1951.

Istituzione di un ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro, con circoscrizione comprendente le provincie di Savona e Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto di istituire a Savona un ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Dal 1° aprile 1951 è istituito a Savona un ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro, con circoscrizione comprendente le provincie di Savona e Imperia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1951

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 269. — LAMICELA

(2983)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1951.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società per azioni « Triplex », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la « Triplex » - società per azioni, con sede in Milano, via Manzoni n. 14, e nominato sindacatore il dott. Giuseppe Giunta, che con decreto 9 giugno 1947 è stato sostituito con l'avv. Fausto Cisotti;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata azienda;

Vista la deliberazione in data 10 gennaio 1951 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocata la sottoposizione a sindacato della « Triplex » società per azioni, con sede in Milano, disposta con decreto 16 settembre 1945 ed è conseguentemente revocata la nomina a sindacatore dell'avv. Fausto Cisotti, effettuata con decreto 9 giugno 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1951

Il Ministro: PELLA

(2950)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1951.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

Il MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 19 novembre 1936, n. 222, col quale viene riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e se ne approva il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 482, col quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente predetto;

Decreta:

L'on. prof. Palmiro Foresi è nominato presidente dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

Roma, addì 6 giugno 1951

Il Ministro: MARAZZA

(3003)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 maggio 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jaime Indalecio Gomez Errazuriz, Console aggiunto dell'Argentina a Firenze.

(2918)

In data 16 maggio 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Enrique Pirola, Console dell'Argentina a Torino con giurisdizione sulla provincia medesima e su quelle di Alessandria, Asti, Cuneo, Valle d'Aosta e Vercelli.

(2919)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Prata Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1951, registro n. 18 Interno, foglio n. 395, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Prata Sannita (Caserta) di un mutuo di L. 870.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2942)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1951, registro n. 18 Interno, foglio n. 397, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre di Ruggiero (Catanzaro) di un mutuo di L. 800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2943)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Torino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3501 in data 7 giugno 1951, sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Torino i signori Villa ing. Carlo e Olivetti dott. Giovanni Battista in sostituzione dei signori Guglielmo Savio e Attilio Benaudo, decaduti per maturato quadriennio.

(2954)

Proroga della gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Enna.

Con decreto n. 3322 del Ministro per i lavori pubblici in data 7 giugno 1951, è stata prorogata fino al 4 dicembre 1951 la gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo, presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Enna, affidata al commissario geom. Francesco Cacciato.

(2955)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo tra i torrenti Bisagno e Montesignano in località Volpara-Ponte Carrera (Genova).

Con decreto interministeriale 6 marzo 1951, n. 420, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo tra i torrenti Bisagno e Montesignano in località Volpara-Ponte Carrera (Genova) della superficie di mq. 464,70, indicato nella planimetria 14 gennaio 1950, in scala 1:500, vistata dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Genova, che fa parte integrante del succitato decreto.

(2882)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Emancipatrice », con sede in Pozzuoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 febbraio 1951, i poteri conferiti al rag. Gino Grossi, commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Emancipatrice », con sede in Pozzuoli, sono stati prorogati fino al 15 dicembre 1951.

(2984)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 54.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 869 — Data: 8 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Bettini Battista fu Pancrazio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 164 — Data: 14 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Lodola Giovanni fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 — Data: 23 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Benedetti Marino fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5631 — Data: 9 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Rubini Patrizia fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 244.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 101 — Data: 21 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pavia — Intestazione: Delfitto Lina vedova Gatti fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 2235.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 — Data: 31 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Mannarino Vincenzo fu Gioacchino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 31 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Mannarino Vincenzo fu Gioacchino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 7100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 — Data: 23 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Rodanò Antonietta fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 955 — Data: 12 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Rosi Aldo di Angiolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6414 — Data 16 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Caliò Luigi di Antonino — Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data 10 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Grimaldi Anna fu Ciro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 275.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 712 — Data: 17 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Arnone Ciro di Ciro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 55.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5670 — Data: 13 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Decembrini Giovan Battista fu Achille — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3089 — Data: 27 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Motta Rosalba di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 3,50 % 1950 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data 5 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Frambosi Francesco fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 5 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Frambosi Francesco fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data 19 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Frambosi Francesco fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 5 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Frambosi Francesco fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 11 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Montemurro Vincenzo fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 5 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Ponzetta Francesco fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2376 — Data: 30 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Zarattin Attilio fu Augusto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3305 — Data: 17 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Quattordio Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 1283 — Data 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione Savoldi Ermenegildo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 1079 — Data 12 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Cavallaro Santo fu Rosario — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1117 — Data: 10 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Sarubbi Filippo di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 453 — Data: 9 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Trotta Michele fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 2530,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 giugno 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3031)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 135

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 giugno 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,88	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,85	» Roma	624,90
» Genova	624,87	» Torino	624,89
» Milano	624,92	» Trieste	624,85
» Napoli	624,85	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 20 giugno 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,45
Id. 3,50 % 1902	68,80
Id. 3 % lordo	45,60
Id. 5 % 1935	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	72,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,20
Id. 5 % 1936	91,50
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,425
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,325

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 20 giugno 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,91

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Sondrio in data 10 marzo 1950, n. 7495, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;
Vista la nota del Prefetto di Sondrio, con la quale si rappresenta la impossibilità di costituire in loco la Commissione giudicatrice del predetto concorso;
Visto il decreto commissariale in data 31 maggio 1950, n. 20446.2/9294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 22 giugno 1950, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1948 è incaricata di giudicare il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1949.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2828)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Pistoia in data 31 dicembre 1950, n. 17928, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:
De Francisci dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:
Pasero dott. Costantino, medico provinciale;
Cantieri prof. dott. Collatino, primario medico dell'ospedale di Pistoia;
Girardi prof. dott. Varo, primario ostetrico dell'ospedale di Pistoia;
Rafanelli dott. Pilade, medico condotto.

Segretario:
Consalvo dott. Carlo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2830)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Imperia in data 1° febbraio 1950, n. 2220, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:
Creciani dott. Amato, vice prefetto.

Componenti:
Raffo dott. Stefano, medico provinciale;
De Marchi prof. dott. Giorgio, docente di patologia speciale medica;
Bracco dott. Renzo, docente in patologia chirurgica e clinica chirurgica;
Mezzana dott. Lamberto, medico condotto.

Segretario:
Marrese dott. Gaetano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2831)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pistoia in data 31 dicembre 1950, n. 17928, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1950, è costituita come appresso:

Presidente:

De Francisci dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:

Pasero dott. Costantino, medico provinciale;
Girardi prof. Varo, docente in clinica ostetrica;
Bergamini prof. Aldo, specialista in ostetricia;
Barni signora Vienna, ostetrica condotta.

Segretario:

Runza dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2833)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Mantova in data 20 luglio 1950, n. 23786, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:

Lozzi dott. Camillo, vice prefetto.

Componenti:

Politano dott. Angelo, medico provinciale;
Maccabruni prof. dott. Francesco, docente di ostetricia e ginecologia;
Pavesi dott. Leandro, specialista di ostetricia e ginecologia;
Moretti Rina, ostetrica condotta.

Segretario:

Cotogno dott. Mario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 8 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2835)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso per il posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Piedimonte d'Alife (Caserta).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 19 gennaio 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Piedimonte d'Alife (Caserta);

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Piedimonte d'Alife (Caserta) nell'ordine appresso indicato:

1.	Feola dott. Marcellino	punti 97,55 su 132
2.	Stabile dott. Baldassarre	» 89,73 »
3.	De Virgiliis Vito	» 86 — »
4.	Gallo Rosario	» 85,83 »
5.	Panza dott. Filomeno Fiore	» 85,61 »
6.	Troccoli Bernardino	» 85 — »
7.	Pasqualis dott. Marcello	» 84,33 »
8.	Visconti Lorenzo	» 84,21 »
9.	Sorrentino Alfonso	» 83,35 »
10.	De Lisi dott. Leonardo	» 83,02 »
11.	Caruso dott. Francesco	» 82,94 »
12.	Ciccotta Luigi	» 82,60 »
13.	Bossolo dott. Luigi	» 81,97 »
14.	Porazzi rag. Angelo	» 81,49 »
15.	Mona rag. Cesare	» 81,43 »
16.	Di Palma dott. Leucio	» 80,93 »
17.	Coletta Adolfo	» 80,50 »
18.	Bitetti dott. Giuseppe	» 80,29 »
19.	Ranaudo Agostino	» 80,19 »
20.	Pasqualone Giuseppe	» 79,50 »
21.	Pracucci rag. Giuseppe	» 79,43 »
22.	Bodo geom. Mario	» 79,16 »
23.	Di Pilla dott. Giovannangelo	» 78,55 »
24.	Grossi dott. Artemio	» 77,95 »
25.	Tovagliari dott. Celso	» 77 — »
26.	Di Santo dott. Angelo, ex combattente	» 76,50 »
27.	Volpe Michele, ufficiale di complemento	» 76,50 »
28.	Giambitto dott. Giuseppe	» 75,77 »
29.	Conte dott. Egidio	» 75,02 »
30.	Punzo Ciro	» 74,16 »
31.	Boeri dott. Sergio	» 73,71 »
32.	Ganci dott. Rosario	» 72,80 »
33.	Galli dott. Pietro	» 72,04 »
34.	Procaccini rag. Pietro	» 69,47 »
35.	Cerruti dott. Carlo	» 68,96 »
36.	Ruggieri dott. Angelantonio	» 68,45 »
37.	Iuliano dott. Gerardo	» 68 — »
38.	Mastrangelo rag. Domenico	» 66,30 »
39.	Bonasia dott. Michele	» 66,04 »
40.	Caporusso dott. Domenico	» 64,21 »
41.	Fiore dott. Francesco	» 64,18 »
42.	Petrillo dott. Alfonso	» 63,93 »
43.	Romano dott. Antonio	» 62,86 »
44.	Cieri dott. Annibale	» 60,63 »
45.	Fornaciari dott. Raoul	» 59,98 »
46.	Fragetti dott. Gabriele	» 56,26 »
47.	Onorato Mario	» 49 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1951

Il Ministro: SCELBA

(2965)

Graduatoria del concorso per il posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Trani (Bari).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 febbraio 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Trani (Bari);

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatora di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Trani (Bari), nell'ordine appresso indicato:

1. Urbani dott. Ippolito	punti	91 —	su 132
2. Del Bene dott. Giovanni	»	90,09	»
3. Perta dott. Angelo	»	85,25	»
4. Zito dott. Ludovico	»	85,06	»
5. Quarato Matteo	»	84,83	»
6. Davì dott. Guido	»	84,66	»
7. Ferri Giovanni	»	84,36	»
8. Messineo dott. Giuseppe	»	83,96	»
9. Calabro Vincenzo	»	83,50	»
10. Emiliani Nicola	»	82,60	»
11. Troccoli Bernardino	»	82 —	»
12. Fabbri dott. Giulio	»	81,73	»
13. Mona Vito Nicola	»	80,50	»
14. Colucci Michele	»	80,30	»
15. Cioce dott. Giuseppe	»	80,03	»
16. Baraldi dott. Dario	»	77,24	»
17. Balduzzi dott. Luigi	»	75,52	»
18. Abbaticchio dott. Pietro	»	73,86	»
19. Cantarini dott. Giulio		72,86	»
20. Palombo Silvio	»	71,14	»
21. Manzini dott. Dario	»	69,81	»
22. De Palo dott. Vittorio		69,64	»
23. Caputo dott. Luigi.	»	66,36	»
24. Fanelli dott. Filippo	»	62,61	»
25. Salvati dott. Arnaldo	»	61,86	»
26. Spezia Roberto	»	57,50	»
27. Ganci dott. Rosario	»	55,10	»
28. Pignataro dott. Tommaso	»	45,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1951

Il Ministro: SCELBA

(2966)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Patti (Messina).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 19 gennaio 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Patti (Messina);

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Patti (Messina), nell'ordine appresso indicato

1. Gallo Rosario	punti	89,83	su 132
2. Pasqualis dott. Marcello	»	85,33	»
3. Troccoli Bernardino	»	85 —	»
4. Costanzo dott. Giuseppe	»	84,45	»
5. Sardella dott. Pasquale	punti	84,23	su 132
6. De Lisi dott. Leonardo	»	84.02	»
7. Lo Presti rag. Francesco	»	83,66	»
8. Buono rag. Giuseppe	»	83,62	»
9. Sorrentini Alfonso	»	83,35	»
10. Fangani Giovanni	»	83,20	»
11. Moltisanti dott. Gaetano	»	83,09	»
12. Caruso dott. Francesco	»	82,94	»
13. Bitetti dott. Giuseppe	»	82,79	»
14. Ciccotta Luigi	»	82,10	»
15. Bossolo dott. Luigi	»	81,97	»
16. Di Palma dott. Leucio	»	81,93	»
17. Porazzi rag. Angelo	»	81,49	»
18. Bodo geom. Mario	»	80,16	»
19. Adamo rag. Luciano	»	79,55	»
20. Pracucci Giuseppe	»	79,43	»
21. Pasqualone Giuseppe	»	79 —	»
22. Volpe Michele	»	77,50	»
23. Tovagliari dott. Celso	»	77 —	»
24. Giambitto dott. Giuseppe	»	76,77	»
25. Di Santo dott. Angelo	»	76,50	»
26. Cataudella geom. Andrea	»	75,76	»
27. Conte dott. Egidio	»	75,02	»
28. De Virgiliis Vito	»	74,50	»
29. Fisicaro dott. Giovanni	»	74,45	»
30. Ciccia Antonino	»	74,28	»
31. Punzo Ciro	»	74,16	»
32. Boeri dott. Sergio	»	73,71	»
33. Ganci dott. Rosario	»	72,80	»
34. Galli dott. Pietro		72,04	»
35. Procaccini Pietro		69,47	»
36. Ruggieri dott. Angelantonio		67,95	»
37. Mastrangelo rag. Domenico	»	66,30	»
38. Bonasia dott. Michele		66,04	»
39. Noto Millefiori dott. Vincenzo	»	65,02	»
40. Fiore dott. Francesco		64,18	»
41. Petrillo dott. Alfonso	»	63,93	»
42. Romano dott. Antonio	»	61,36	»
43. Fornaciari dott. Raoul	»	59.98	»
44. Pischedda dott. Giovanni	»	56,13	»
45. Musumeci rag. Umberto	»	50 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 9 giugno 1951

Il Ministro: SCELBA

(3007)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso ad otto posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo B) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, circa l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni ed il decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, che ne approva il regolamento e la legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante i benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze in vigore per gli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1940-1943 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione nazionale;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi d'Africa taluni benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di graduatoria dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800, che apporta aggiunte all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, numero 1176, a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, che apporta aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 ed al decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800, a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944. n. 25 (art. 5), concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, numero 1488, che eleva il limite massimo di età nei confronti di coloro che abbiano riportato — per comportamento contrario al regime fascista — sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono concesse alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno e la legge 28 dicembre 1950, n 1080;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente il limite massimo di età valido per l'ammissione a pubblici concorsi;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, che eleva temporaneamente il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, nonchè la legge 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, in data 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 4 gennaio 1951, n. 91781/12106.2.15, con la quale viene autorizzato l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ad indire un concorso per esami ad otto posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza, gruppo *B*, dell'Ispettorato generale medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad otto (8) posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza, gruppo *B*, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, uno dei posti suindicati è riservato agli impiegati civili non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 2 abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso.

Gli otto posti messi a concorso saranno attribuiti nell'ordine risultante dalla graduatoria di cui al successivo art. 13 in ragione di:

quattro posti ai concorrenti che siano in possesso di uno dei diplomi specificati alla lettera *a*) del successivo art. 5;

quattro posti ai concorrenti che siano in possesso di uno dei diplomi indicati alla lettera *b*) dello stesso art. 5.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso suddetto dovrà rivolgere e fare pervenire apposita domanda documentata al Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), non oltre il termine di novanta (90) giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva l'eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 7 successivo.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto al precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 32, ed essere firmata dal candidato, il quale indicherà, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno indirizzarsi le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare i documenti che la corredano e dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito e di accettare qualunque residenza gli venisse assegnata.

Nella domanda stessa il candidato dovrà inoltre dichiarare di sottoporsi alle prove d'esame tassativamente stabilite in relazione al titolo di studio di cui egli è in possesso.

Art. 5.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso di uno dei sottoindicati titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura, o di perito agrimensore; diploma di perito industriale; diploma di maturità scien-

tifica o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisico-matematica);

b) diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (Sezione commercio e ragioneria); diploma di licenza di istituto commerciale (perito e ragioniere commerciale); diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) o titoli equipollenti.

I candidati che produrranno uno dei diplomi indicati al precedente comma a), dovranno sostenere le prove d'esame su argomenti di carattere tecnico, in conformità del programma stabilito alla lettera A) del successivo art. 17; i candidati, invece, che produrranno uno dei titoli di studio specificati al comma b), dovranno sostenere le prove d'esame sopra argomenti di carattere amministrativo-contabile, secondo il programma stabilito alla lettera B) del citato art. 17.

Art. 6.

A corredo della domanda debbono prodursi i documenti seguenti

a) uno dei diplomi indicati ai commi a) e b) dell'articolo precedente, in originale od in copia autentica notarile;

b) l'estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 40) rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto di bando, ha compiuto il diciottesimo e non oltrepassato il trentacinquesimo anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra. La stessa elevazione del limite massimo di età è concessa a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dai decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885, e 26 febbraio 1948, n. 104.

Il detto limite di età è elevato a 44 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, oppure nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione;

3) per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato — per comportamento contrario al regime fascista — sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, nonchè agli impiegati statali non di ruolo i quali alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso;

c) il certificato di cittadinanza italiana (in carta bollata da L. 24).

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto;

d) il certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato (su carta bollata da L. 24) di regolare condotta, morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno. Nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato (su carta bollata da L. 24) di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario comunale da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Tale certificato dovrà essere autenticato dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, oppure dal comandante superiore, se rilasciato da un medico militare. Nel caso, invece, che il certificato di cui trattasi venga rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, la qualifica e la firma di questi dovrà essere autenticata, con dizione esplicita, dal sindaco, mentre la firma del sindaco dovrà, a sua volta, essere convalidata dal prefetto

Tuttavia, qualora il sindaco ritenga di trasmettere il certificato suddetto alle autorità prefettizie munendolo di un semplice « visto », l'autenticazione specifica della qualifica e della firma dell'ufficiale sanitario comunale dovrà risultare da convalida prefettizia.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni di vigilanza tecnica-amministrativa, proprie dei funzionari di gruppo B dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) il certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 85);

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

1) Coloro che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari dovranno produrre il certificato di esito di leva o quello di iscrizione nelle liste di leva (in carta da bollo da L. 24 e vidimato dal commissario di leva). Nel caso in cui il candidato sia stato autorizzato a prestare il servizio militare con ritardo, dal certificato dovranno risultare le ragioni determinanti tale autorizzazione.

2) Coloro che abbiano invece adempiuto agli obblighi militari dovranno produrre la copia dello stato di servizio militare od uno stralcio di esso, se ufficiali, e copia del foglio matricolare od uno stralcio del medesimo, se sottufficiali o militari di truppa. Tale documento deve essere provvisto di bollo per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio intercalare.

I candidati ex combattenti e partigiani combattenti sono tenuti a presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare — debitamente annotata, nell'apposito specchio, delle azioni e benemerenze di guerra — anche la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 (oppure, se compilata su modulo a stampa, con marche da bollo per L. 32) ed in conformità delle disposizioni in materia della competente autorità militare onde comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento o di legionario fiumano ed ogni altra attestazione di meriti militari, debbono essere provate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale od in copia autentica notarile.

I candidati invalidi di guerra od assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra,

o con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra e i rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta da bollo da L. 24) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la presentazione della dichiarazione modulo 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 24) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini che furono deportati del nemico, debbono far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, da vidimarsi dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono presentare, entro il termine fissato dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dai territori di confine, comprovabile mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso (art. 2), tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dall'Africa italiana da comprovare nei modi di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

Le anzidette attestazioni debbono essere legalizzate ed autenticate ai sensi di legge;

i) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio. Tale certificato non è richiesto per i celibi;

k) il documento d'identità personale con fotografia recente e con firma, da autenticarsi entrambi dal sindaco o da un notaio (in bollo da L. 24 se il documento venga compilato su carta bollata normale, o con apposizione di marche per L. 32 se il documento si faccia constare della sola fotografia firmata, debitamente legalizzata).

Tanto la domanda quanto i documenti che la corredano vanno prodotti in carta bollata, conformemente alle indicazioni contenute nel presente decreto.

Nel caso di irreperibilità di carta adeguata ed ogni altro caso che risulti eccezionalmente previsto dalla legge, l'eventuale apposizione di marche da bollo suppletive, rivolta a legalizzare gli atti relativi al presente concorso, sarà ritenuta regolare soltanto se convalidata dall'annullamento delle marche stesse da parte del competente Ufficio del bollo e registro.

Tutti documenti, ad eccezione di quelli che vengono rilasciati a Roma, debbono essere muniti delle occorrenti autenticazioni e delle relative marche amministrative.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) e, ove non siano ex combattenti, quello di cui alla lettera *h*); debbono però esibire una copia dello stato matricolare, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono (fornita di bollo per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio intercalare).

Gli impiegati non di ruolo, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, secondo capoverso, del presente decreto, sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, dal quale risulti che il concorrente presta ininterrotto e lodevole servizio, con mansioni proprie del ruolo per cui concorre, da data anteriore, di almeno due anni, a quella di scadenza del termine di cui all'art. 2 del presente decreto.

I concorrenti che non siano impiegati di ruolo, ma che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. I concorrenti che si trovino sotto le armi e che rivestano la qualifica di ex combattenti sono però tenuti a produrre il documento di cui alla lettera *h*), punto 2).

Art. 7.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta bollata da L. 24). In tal caso, il concorrente indicherà nella domanda l'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il titolo di studio originale.

I documenti, comprovanti il possesso di titoli preferenziali, debbono essere prodotti, anch'essi, nel termine utile stabilito dall'art. 2 del presente decreto, salva ai candidati, che risulteranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima della detta prova, quei documenti che attestino il possesso di nuovi titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori del concorso, acquisiti dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto art. 2.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro un termine stabilito ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovano sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno la facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti al più presto possibile ed, in ogni caso, non oltre il decimo giorno prima dell'inizio delle prove scritte d'esame, purchè venga allegato, alla domanda di ammissione al concorso, un documento in bollo comprovante la particolare posizione in cui si trova l'interessato.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, per la presentazione dei documenti a quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi al grado iniziale del ruolo del personale di vigilanza, gruppo *B*, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte e di una orale. In ciascuna delle prove scritte dovrà svolgersi un tema da sorteggiarsi, secondo che trattasi della prima, seconda o terza prova, sugli argomenti che formano oggetto rispettivamente della prima, seconda o terza parte dei programmi di esami scritti indicati al successivo art. 17.

Per quanto concerne gli argomenti tecnici, di cui alla prima ed alla terza delle prove scritte, i candidati avranno facoltà di scelta tra i due temi che saranno estratti e che dovranno riguardare: uno, argomenti a carattere tecnico-industriale; l'altro, argomenti a carattere tecnico-civile.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nei relativi programmi d'esame sopra indicati.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà fatto conoscere tempestivamente agli interessati.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro e sarà costituita come segue:

un funzionario del ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 5°, presidente;

tre funzionari del ruolo suddetto di cui uno laureato in scienze economiche e commerciali di grado non inferiore al 6°, membri;

tre funzionari del ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 6°, membri;

un funzionario appartenente ai ruoli di gruppo *A* o *B* dell'Ispettorato generale suddetto, segretario.

Art. 13.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione definitiva come sopra indicata, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e della riserva dei posti di cui all'art. 1.

Art. 14.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a ricoprire posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi.

Trascorso l'indicato periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fossero invece ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di prorogare l'esperimento per non più di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° del personale di vigilanza (gruppo *B*) e le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 17.

Le prove di esami si svolgeranno in conformità dei seguenti programmi:

A) Prove d'esame relative ad argomenti tecnici obbligatori per i candidati muniti d'uno dei titoli di studio specificati all'art. 5, comma *a*).

Prove scritte.

1ª parte: Compilazione di una relazione di servizio sopra argomenti riguardanti la vigilanza tecnica sulle aziende di trasporti in concessione all'industria privata.

2ª parte:

a) artimetica ed algebra elementare (numeri reali, assoluti, relativi, interi e frazionari Potenze ad esponenti interi e frazionari. Calcolo dei radicali. Equazioni di 2° grado o riducibili al 2° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche Logaritmi ed uso delle tavole relative);

b) geometria elementare piana e solida (Rette, piani, angoli, triangoli e poligoni Uguaglianza, disuguaglianza e similitudine nel piano Equivalenze Proprietà metriche, circonferenza e cerchio Rette e piani nello spazio Diedri, triedri, angoloidi Poliedri Equivalenza e similitudine nello spazio Cilindro Cono Sfera Aree e volumi);

c) funzioni trigometriche piane ed uso delle tavole relative. Applicazione alla risoluzione dei triangoli rettilinei.

3ª parte:

a) disegno attinente alla compilazione e sviluppo degli allegati ad un progetto di ferrovia, o tramvia o funicolare;

b) schema d'impianto elettrico per ferrovia locale, tramvia o filovia;

c) disegno schematico di organi di macchine a vapore, elettriche o di motori a scoppio;

d) disegno topografico.

Prova orale.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti, tenendo presente che quelli indicati ai numeri dal V) al X) (inclusi) debbono essere riservati ai candidati i quali, nelle prove scritte, abbiano scelto e svolto argomenti a carattere tecnico-industriale, mentre restano comuni gli argomenti di cui ai numeri dall'XI) al XIV):

I) *a*) strumenti topografici, loro correzione ed uso;

b) metodi di rilevamento planimetrico ed altimetrico - Collegamento di stazioni Triangolazione - Celerimensura - Poligonazione Calcolo delle coordinate Livellazione geometrica e trigonometrica Metodi di operazione;

II) nozioni elementari sulla resistenza dei materiali (casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo: tensione, pressione, taglio e flessione Equazioni di stabilità Momenti d'inerzia e resistenza delle travi d'uso corrente, momenti flettenti e sforzi di taglio per travi appoggiate ed incastrate agli estremi).

Calcoli elementari con il sussidio di manuali;

III) nozioni generali sui lavori stradali ed edilizi:

a) tracciati progetti di massima e definitivi calcoli relativi ai profili longitudinali ed alle sezioni trasversali calcolo dei volumi e movimenti di terra calcolo delle aree - opere d'arte semplici: muri di sostegno, case cantoniere, ponticelli, tombini, ecc.;

b) materiali da costruzione e loro caratteristiche Struttura delle fabbriche: murature, archi, volte e fondazioni -

Strutture di solai in legno, in ferro ed in cemento armato Strutture di scale e tetti. Fognature dalle abitazioni Latrine, cisterne e filtri;

IV) nozioni generali sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie (sede stradale, massicciata, armamento, trincee, rilevati, gallerie, ponti, passaggi a livello, cavalcavia e sottovia Pendenze e raggi minimi di curva Fossi di scolo, scarpe, muri di sostegno Stazioni e case cantoniere Impianti fissi Materiale mobile, sagome Impianti fissi per trazione a vapore ed elettrica, impianti sussidiari di esercizio Orari Prove e verifiche tecniche Vigilanza sulla costruzione e l'esercizio;

V) nozioni elementari di meccanica applicata alle macchine Cinematica sistemi articolati moto rettilineo e curvilineo e sua trasformazione Eccentrici Attrito (volvente e di rotolamento) Attrito nelle trasmissioni Lubrificazione Regolatori del movimento;

VI) cognizioni generali di termodinamica: leggi fondamentali Processi riversibili, isotermici ed adiabatici Cicli (con particolare riguardo al ciclo di Carnot);

VII) nozioni elementari sulla dilatazione dei gas in rapporto alla temperatura ed alla pressione Cambiamento di stato e sua influenza sulla conservazione dei gas in recipienti chiusi Tensione dei vapori (saturazione e soprassaturazione) - Dissociazione;

VIII) nozioni elementari sulle macchine a vapore ed in particolare sulle locomotive: costituzione, funzionamento, sistemi di distribuzione del vapore Potenza, rendimento;

IX) nozioni elementari sui motori a combustione interna a ciclo Otto e a ciclo Diesel: loro costituzione, funzionamento ed uso;

X) nozioni generali sulla elettricità e magnetismo: leggi e misure fondamentali Produzione dell'energia elettrica e sua trasformazione: generatori e motori a corrente continua ed alternata Trasformatori statici e dinamici Convertitori Trasmissione dell'energia elettrica: impianti, centrali, sottostazioni Condutture, feeders, ecc.;

XI) nozioni elementari relative all'impianto ed all'esercizio:

a) di tramvie urbane ed extraurbane;

b) di linee automobilistiche e filoviarie (viaggiatori e merci veicoli, rimesse percorsi orari);

c) di vie funicolari aeree e terrestri (stazioni attraversamenti sistemi di impianto sostegni funi veicoli e loro caratteristiche di marcia e d'arresto velocità, ecc.);

XII) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità:

XIII) leggi e regolamenti principali sui servizi dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

XIV) nozioni elementari di statistica.

B) Prove d'esame relative ad argomenti amministrativi-contabili, obbligatori per i candidati forniti d'uno dei titoli di studio specificati all'art. 5, comma *b*).

Prove scritte.

1ª parte: Elementi fondamentali di istituzioni di diritto privato e di diritto amministrativo.

2ª parte: Principî generali di economia politica e di scienza delle finanze.

3ª parte:

a) principî di matematica finanziaria, computisteria;

b) ragioneria delle aziende pubbliche e private;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Prova orale.

Oltre alle materie di cui alle prove scritte, costituiranno argomenti per la prova orale anche le seguenti:

I) elementi di diritto costituzionale;

II) leggi e regolamenti principali sui servizi dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

III) nozioni di statistica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 aprile 1951

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1951
Registro bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C. n. 24, *foglio n.* 76

(3058)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso per l'ammissione di settantacinque allievi alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1950-1951, indetto con decreto Ministeriale 23 maggio 1950.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 23 maggio 1950, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di settantacinque allievi alla 1ª classe del corso regolare della Accademia aeronautica, anno accademico 1950-51;

Visto il decreto Ministeriale in data 8 agosto 1950, con il quale è modificato il capoverso *i*) dell'art. 6 del bando di concorso;

Visto la nota n. 78623/12106.2.11 in data 12 maggio 1950 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza a bandire il concorso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami per l'ammissione di settantacinque allievi alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1950-1951:

1. Nardini Stelio
2. Boetti Carlo
3. Landolfi Piero
4. Stara Emilio
5. Reggio Antonio
6. Marchesi Marcello
7. Musci Riccardo
8. Morone Giuseppe
9. Piana Attilio
10. Maetrini Florio
11. Rollo Cesare
12. Bucciero Renato
13. Sensi Francesco
14. Icardi Bruno
15. De Martino Tullio
16. Savorelli Giovanni
17. Dugnani Giuseppe
18. Lucarelli Paolo
19. De Salvo Salvatore
20 Virgilli Gianfranco
21. Gazzotti Franco
22. Castagneri Enrico
23. Guida Luciano
24. Farinelli Giuseppe
25. Silvestro Goffredo
26. *Piazzi Vincenzo*
27. Calvi Alessandro
28. Marcelletti Salvatore
29. Piazza Michele
30. Bernini Renzo
31. Ranza Giulio
32. Lazzarini Enrico
33. Carcione Antonio
34. Lai Ciro
35. Rondinelli Roberto
36. Zampa Nicola
37. Francin Bruno
38. Cozzolino Ferdinando
39. Raglio Enzo
40. Gianani Egidio
41. Moroni Marcello
42. Caveglia Silvio
43. Bonazzi Francesco
44. Montefrancesco Antonio
45. Cavalleri Pietro
46. Lenzo Antonino
47. Giulio Maurizio
48. Lenci Federico
49. Giachini Vittoriano
50. Belardi Gennaro
51. Rosati Sergio
52. Gargiulo Mario
53. Quattrocchio Francesco
54. Sgarzi Osvaldo
55. Carnevaletti Nello
56. Bassi Corrado
57. Moneta Caglio Giovanni
58. Zauli Domenico
59. Gazzo Anselmo
60. Vignoli Vittorio
61. Mancino Antonio
62. Pedone Italio
63. Martello Lino
64. Bergamaschi Giancarlo
65. Casolini Luigi
66. Dignatici Sergio
67. Cammarano Pasquale
68. Ettari Francesco
69. Ciliutti Paolo
70. Cipriani G. Giulio
71. Gui Giorgio
72. Goriani Luigi
73. Coacci Giorgio
74. *Graziano Alessandro*
75. Marchese Antonino
76. Visconti Claudio
77. Nicoli Giovanni
78. Mandruzzato Gabriele
79. Bombardi Gino
80. Bellia Edoardo
81. Zorzoli Carlo
82. Bruschi Renzo
83. Brignone Franco
84. Tascio Zeno
85. Nisi Elio
86. Basile Vincenzo
87. Labellarte Pasquale
88. Bagnus Mario
89. Russio Giuseppe
90. Corazzola Romano
91. Larice Pio Romano
92. Costanzo Francesco
93. Rescia Carlo
94. Spena Giulio
95. Marconi Ascanio
96. Ignaccolo Giuseppe

Roma, addì 24 aprile 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1951
Registro Difesa-Aeronautica n. 15; *foglio n.* 181. — RAPISARDI

(3069)

PREFETTURA DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nel comune di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 868, in data 25 marzo 1948, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Taranto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto della Presidenza del Consiglio-Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20400. I A.G./151 dell'8 marzo 1949, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra:

1. Natale dott. Giovanni	punti	124,15
2. Palminteri dott. Stefano	»	123,70
3. Sereni dott. Emilio	»	122,60
4. Visceglia dott. Biagio	»	96,45
5. Schiavone dott. Carlo	»	85,90
6. Mignozzi dott. Francesco	»	85,65
7. Manisco dott. Antonio	»	79,50
8. Mantovani dott. Mario	»	68,00
9. Carrea dott. Mattia	»	64,00
10. Scarinci dott. Dante	»	62,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura e del comune di Taranto.

Taranto, addì 31 maggio 1951

Il prefetto: DE BONIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 7707, di pari data, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Taranto;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione del candidato vincitore del posto messo a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giovanni Natale è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura e del comune di Taranto.

Taranto, addì 31 maggio 1951

Il prefetto: DE BONIS

(2907)

PREFETTURA DI GENOVA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 54730 in data 13 novembre 1950, col quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti al 30 ottobre 1947 alle vincitrici del concorso bandito con decreto prefettizio 15 novembre 1947;

Visto il precedente decreto n. 19989, in data 12 maggio 1951, contenente varianti alle nomine delle vincitrici del concorso ai posti suddetti;

Viste le rinuncie pervenute;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 36 e 39 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le sottoelencate candidate, a modifica di quanto precedentemente disposto, vengono assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata e dichiarate vincitrici delle condotte medesime:

1) Aguiari Giuseppina: Sestri Levante (2ª condotta);
2) Zucca Maria Ines: Casella;
3) Lettry Maria Marcella: Mezzanego;
4) Pesce Antonia Ottavia: Tiglieto;
5) Simonini Asmara: Crocefieschi-Vobbia (consorzio);
6) Cavallino Carmelina: Valbrevenna.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e dei Comuni e Consorzi interessati.

Genova, addì 7 giugno 1951

Il prefetto: VITELLI

(2997)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.